

La perdita può abbattere il reddito concordato

I quesiti

L'importo generato nel 2023 resta comunque deducibile negli anni successivi

Ritenuta al 26% sugli utili 2024-2025 distribuiti ai soci eccedenti i proventi pattuiti

La proposta di concordato fiscale per il biennio 2024-25 è elaborata sulla base di numerose informazioni in possesso delle Entrate; la perdita dichiarata, però, può essere usata negli anni successivi. È questo il succo di una delle risposte alle domande dei lettori nel Forum di Telefisco, che vedono il concordato preventivo quale tema di gran lunga più gettonato. Ogni quattro domande pervenute, infatti, tre riguardano l'istituto regolato dal Dlgs 13/2024 e modificato dal Dlgs 108/2024.

L'utilizzo della perdita

Nel quesito sulla perdita, in particolare, viene posto il caso di una società di persone che nel 2023 chiude con una perdita fiscale di 70mila euro, generata da un reddito di 50mila euro dedotta una perdita su crediti per 120mila euro. Il lettore si chiede come venga calcolato il reddito proposto e se la perdita fiscale 2023 potrà essere dedotta dal reddito concordato per il 2024 e 2025 nel limite dell'80% del reddito concordato.

Nella risposta Giorgio Gavelli ricorda che la proposta di concordato considera non solo il reddito dichiarato nel 2023 (nel caso specifico un reddito, in quanto la per-

dità fiscale su crediti, in base all'articolo 16 del Dlgs 13/2024, va sterilizzata) ma anche moltissimi altri elementi, secondo la metodologia di cui al decreto 14 giugno 2024. Tuttavia, la perdita dichiarata (senza rettifiche in questo caso) può essere utilizzata negli anni successivi (anche in caso di concordato) ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Dlgs 13/2024, pur sempre considerando il reddito minimo imponibile di 2mila euro.

La distribuzione dei dividendi

Un altro caso posto nel Forum riguarda una Srl che nel periodo di adesione al concordato (sia 2024 che 2025) realizza un reddito molto più alto di quello proposto dall'agenzia delle Entrate. In particolare, ci si chiede cosa succeda ai fini della tassazione se i soci, tutte persone fisiche, decidono di distribuire tutti gli utili realizzati nel 2024 e 2025.

Secondo Chiara Vanni, a norma dell'articolo 12 del Dlgs 13/2024, l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato lo impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. La norma, invece, non ha effetti relativamente alla tassazione dei dividendi in capo ai soci. Di conseguenza, la distribuzione delle riserve di utili realizzati nel biennio 2024 e 2025, ed eventualmente eccedenti il reddito concordato, sarà assoggettata alla ritenuta del 26% in caso di soci persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

espertorisponde.ilsole24ore.com

Il sito dell'Esperto risponde da cui è possibile accedere al Forum abbinato a Telefisco

Le risposte al Forum

Pubblichiamo alcune delle risposte al Forum con i lettori abbinato a Telefisco.

Concordato

1

Non accede al patto la Srl trasformata in Snc

Una Srl che si è trasformata in una Snc nel corso del 2023 può aderire al concordato preventivo biennale?

In base a quanto affermato dalle Entrate con la circolare 17/E/2019, la trasformazione societaria va annoverata tra le operazioni straordinarie riconducibili a ipotesi di inizio o cessazione dell'attività. Per tali fattispecie, pertanto, a norma dell'articolo 9-bis, comma 6 del Dl 50/2017 si verifica una causa di esclusione dagli Isa.

Poiché a norma dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 13/2024 l'accesso al concordato è consentito (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, fatti salvi i contribuenti forfettari) soltanto a coloro che applicano gli Isa, si ritiene che il verificarsi della trasformazione nel 2023 determini una causa di esclusione dagli Isa nei due periodi d'imposta dello stesso anno (ante e post trasformazione) e, di conseguenza, renda non possibile aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025.

Chiara Vanni

Sanzioni

2

Quando scatta il reato di omesso versamento

L'omesso versamento delle ritenute nell'anno 2023 per un importo pari a 200mila euro circa, quando costituisce ora reato?

Per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 87/2024 all'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 il reato si consuma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto quindi qui il 31 dicembre 2025.

Antonio Iorio

Reddito d'impresa

3

Assegnazione dei beni, l'indicazione in Redditi

Cosa succede se una società ha assegnato ai soci i beni nel 2023 fruendo del regime agevolato ma ha omesso il versamento della sostitutiva?

La circolare 26/E/2016 ha precisato che le opzioni di assegnazione si ritengono perfezionate con l'indicazione nel prospetto dei valori dei

beni assegnati o ricompresi nel patrimonio della società assegnataria e della relativa imposta sostitutiva. Al contrario, l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata: l'imposta non versata è iscritta a ruolo.

Alessandra Caputo

4

Le consulenze erogate agli amministratori

Sono deducibili come consulenze ordinarie i compensi pagati a soggetti che risultano amministratori di una società a fronte di loro prestazione di servizi di consulenza o vanno trattati come emolumenti?

Un'ordinanza della Cassazione (20613/2024) ha ritenuto che, in assenza di una delibera assembleare, tali compensi non sono deducibili dal reddito di impresa. In sintesi, per la Cassazione, «la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389 co. 1 e 2364 co. 1, n. 3 c.c., è dettata anche nell'interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell'attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell'art. 1418 co. 1, c.c., non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell'assemblea dei soci».

Primo Ceppellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA